



21.3.2017 Trasmessa copia:

- Segretario Generale

Nicoletta Mini <nicoletta.mini@comune.forli.fc.it>

Fwd: Anci Risponde: risposta al suo quesito

1 messaggio

2.3

Vittorio Severi <vittorio.severi.fo@gmail.com>
A: nicoletta.mini@comune.forli.fc.it

21 marzo 2017 09:12

Vittorio Severi
Direttore Generale
Comune di Forlì
Piazza Saffi, 8
47121 Forlì
tel. 0543 712215
fax. 0543 712463
e mail vittorio.severi@comune.forli.fc.it



President
CC

----- Messaggio inoltrato -----

Da: <ancirisponde@ancitel.it>
Date: 17 marzo 2017 08:37
Oggetto: Anci Risponde: risposta al suo quesito
A: vittorio.severi@comune.forli.fc.it

Il suo quesito del 08-03-2017 ha ricevuto risposta, puo' leggerla al seguente indirizzo:

http://www.ancirisponde.ancitel.it/ancirisponde/utenti/template.cfm?pageCenter=gestione/search/detail.cfm&ID_domanda_view=189420&typeOperation=EML

Le ricordiamo che in qualsiasi momento puo' consultare quesito e risposta attraverso la funzionalita' Ricerca i propri quesiti

Per tornare alla banca dati Anci Risponde: http://www.ancirisponde.ancitel.it/ancirisponde/utenti/template.cfm?pageCenter=gestione/search/l_query.cfm

Scarica gratis l'App ANCI Risponde dagli store iOS e Android



consegnate
a Pres.
il 23/3/2017

Risposta

Questo servizio non può che ribadire che orientamento prevalente della magistratura contabile, condiviso anche dal Ministero dell'Interno, è che "il riferimento alle commissioni nel comma 2 dell'art. 82 del t.u.e.l." assume "valenza essenzialmente tecnica circoscritta alle sole ipotesi di partecipazione alle commissioni consiliari senza che possano considerarsi assimilabili organismi istituiti all'interno dell'Organo consiliare variamente denominati, quali la Conferenza dei capigruppo, l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti di commissione nonché....., la Conferenza per la programmazione, ai fini del diritto alla percezione da parte dei consiglieri comunali del gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 per la partecipazione dei medesimi alle riunioni degli organi predetti" (Sez. Controllo Liguria n. 7/2010/PAR). Detto convincimento è stato ribadito anche recentemente dalla Sezione di controllo per la Puglia con deliberazione 24/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l'8 marzo, che ha anche precisato che "le funzioni tipiche della Conferenza dei capigruppo impedirebbero, in ogni caso, di equipararla ad una Commissione consiliare, anche lì ove le fossero attribuite alcune competenze proprie di queste ultime confermando quanto già affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 72/2010/PAR. A sostegno della tesi sostenuta la sezione regionale della Corte ha richiamato gli artt. 82, comma 2 e 83 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ha affermato testualmente: "La Conferenza dei capigruppo non può ritenersi qualificabile come "commissione" poiché, come evidenziato con apposito parere del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie del 9/12/2009, la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di ordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell'attività del Consiglio". La non assimilabilità analogica di detta Conferenza alle Commissioni citate nell'art. 82, comma 2, Tuel non è ravvisabile, a parere del nominato dicastero, neppure nelle ipotesi in cui l'ente locale, nell'esercizio dell'autonomia equiparazione tra i predetti organi. Con parere reso in data 28/05/2014, il Ministero dell'Interno ha aggiunto che laddove il legislatore ha voluto riconoscere determinati diritti ai membri delle Conferenze dei capigruppo, lo ha espressamente disposto, come nel caso dei permessi retribuiti disciplinati dall'art. 79, comma 3, del Tuel che prevede, per i membri delle suddette Conferenze, il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Ne consegue che nell'attuale quadro normativo, l'art. 82, comma secondo, del Tuel non è suscettibile di interpretazione estensiva fino a ricomprendervi la Conferenza dei capigruppo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 48/2012/PAR)."

In merito al recupero di quanto corrisposto in difformità dei pareri del giudice contabile si ricorda che la Corte dei Conti Sezione regionale per il Veneto con deliberazione n. 180 /2011/PAR ha precisato che " Per quanto concerne l'individuazione del termine prescrizionale applicabile alla fattispecie, la soluzione è facilmente ricavabile dalla copiosa giurisprudenza amministrativa in materia. Il Consiglio di Stato ha più volte sostenuto, con posizione ormai consolidata, che rispetto al recupero delle somme illegittimamente erogate da una Pubblica Amministrazione ad un proprio dipendente, trattandosi di ripetizione di cui all'art.2033 c.civ., debba applicarsi il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all'art.2946 c.civ (da ultimo il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.4232/2010). Il termine sopramenzionato, infatti, opera ogniqualvolta la legge non preveda diversamente. Tale soluzione sembra applicabile anche rispetto ad un recupero da attuarsi nei confronti di soggetti legati alla P.A. da un rapporto di servizio di tipo onorario, quali i Consiglieri di un ente locale." Sempre lo stesso parere precisa che il principio della omnicomprensività della retribuzione degli amministratori degli enti locali è divenuto operante nel nostro ordinamento giuridico, rendendo in tal modo illegittima la corresponsione dei gettoni per la partecipazione alla conferenza dei capigruppo dall'art. 4, comma 2°, della legge n.816/1985, e non, come sostenuto da altri commentatori, dal comma 3 dell'art.83 del d.lgs. n.267/2000 , aggiunto dall'art. 2, comma 26, legge n. 244/2007. Conseguentemente, alla luce del parere citato, il recupero di quanto erroneamente corrisposto dovrebbe essere previsto dalla data di entrata in vigore del citato articolo, nei limiti della prescrizione decennale.